

COMUNE DI ALES
Provincia di Oristano



COMUNU DE ABAS
Provintzia de Aristanis

Corso Cattedrale, 53 - 09091 Ales / tel. 0783 91131 - fax 0783 911336 / e-mail protocollo.ales@legalmail.com
Cursu de sa Cattedrali, 53 - 09091 Abas / tel. 0783 91131 - fax 0783 911336 / e-mail vigilanza.ales@libero.it
C.F./Partita I.V.A. 00072510951

ORDINANZA n. 8 del 19.07.2022

Oggetto: Divieto di vendita per asporto e somministrazione di bevande in bottiglie e/o bicchieri di vetro in occasione della manifestazione di pubblico spettacolo "Amballa Fest".

Il Sindaco

Premesso che in data 30 luglio 2022 si terrà in questo Comune la manifestazione di pubblico spettacolo denominata "Amballa Fest";

Richiamato il Decreto Legge 20/02/2017, n. 14 "Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città" convertito in Legge 18/04/2017, n. 48;

Rilevato che, dall'esperienza di analoghi precedenti eventi:

- la presenza di bottiglie e/o contenitori di vetro o alluminio costituisce un elemento di pericolo per la pubblica sicurezza in quanto potenziali oggetti contundenti idonei ad offendere e danneggiare;
- il fenomeno dell'abbandono, dopo l'uso, di contenitori di bevande in vetro - che spesso finiscono per essere rotti per varie cause e lasciati sparsi al suolo -, arreca danno al decoro cittadino, costituisce un pericolo per i passanti, rendendo inoltre difficoltose le operazioni di pulizia da parte del personale addetto e costituiscono, inoltre, potenziali strumenti di offesa;

Preso atto che, tali comportamenti e situazioni alimentano la percezione di disagio ed il senso di insicurezza dei cittadini, creando anche una turbativa al libero utilizzo degli spazi pubblici e intralcio alla circolazione stradale e forte limitazione all'azione di contrasto delle forze dell'ordine;

Ritenuto opportuno, per quanto sopra esposto e al fine di permettere un ordinato e civile svolgimento delle manifestazioni in programma per il giorno 30 luglio 2022, di vietare la vendita e la somministrazione di bevande in contenitori di vetro, alluminio o materiali similari;

Fermo restando il divieto di somministrazione di bevande alcoliche previsto dall'art. 689 del Codice Penale;

Visto il Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza approvato con Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773, in particolare:

- l'art. 1 ai sensi del quale l'autorità locale di pubblica sicurezza veglia al mantenimento dell'ordine pubblico, alla sicurezza dei cittadini, alla loro incolumità e alla tutela della proprietà;
- l'art. 9 ai sensi del quale chiunque ottenga un'autorizzazione di polizia deve osservare le prescrizioni, che l'autorità di pubblica sicurezza ritenga di imporgli nel pubblico interesse;

Visto l'art. 54 del T.U. delle leggi sull'ordinamento locale approvato con D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

Visto il D.M. 05/08/2008 - Incolumità pubblica e sicurezza urbana: definizione e ambiti di applicazione;

Vista la Circolare del Ministero dell'Interno a firma del Capo della Polizia Gabrielli Prot. n. 555/OP/0001991/2017/1 del 07/06/2017;

Vista la circolare della Questura di Oristano prot. 16149 del 15.06.2017 avente ad oggetto: gestione delle pubbliche manifestazioni.

Vista la circolare della Prefettura di Oristano prot. 13212/2017/A1 del 26.06.2017 avente ad oggetto: manifestazioni pubbliche. Indicazioni di carattere tecnico in merito a misure di safety.

Valutata la necessità dell'adozione, nella circostanza, di un provvedimento finalizzato al divieto di somministrazione e vendita di alcolici e altre bevande in bottiglie di vetro e lattine di alluminio, che possano costituire un pericolo per la pubblica incolumità;

Informato preventivamente il Prefetto, ai sensi dell'art. 54, c. 4, D. Lgs. n. 267/2000 così come modificato dall'art. 6, c. 4, D L. 23 maggio 2008, n. 92 convertito con Legge 24 luglio 2008, n. 125;

ORDINA

Per i motivi indicati in premessa:

Nelle aree di svolgimento della manifestazione (precisamente nella Casa Parco in Piazza Santa Maria in Ales), nella giornata di sabato 30 luglio 2022 dalle ore 18:00 fino alle ore 03:00 del giorno successivo:

- è vietata la vendita per asporto di qualsiasi tipo di bevande in lattine di alluminio, in bottiglie e bicchieri di vetro o comunque in contenitori realizzati con il medesimo materiale, anche ove dispensate da distributori automatici;
- è vietato a chiunque, di introdurre ed utilizzare nelle aree su indicate contenitori di vetro di qualsiasi genere (bottiglie, bicchieri, ecc.) e di lattine di alluminio;
- è consentita la vendita per asporto e la somministrazione di bevande in contenitori in plastica o carta dove le bevande devono essere versate direttamente da chi effettua la somministrazione o la vendita;
- è consentita la somministrazione e/o il consumo delle bevande in bicchieri di vetro solo all'interno del locale con esclusione delle aree di pertinenza esterne;

Fermo restando l'applicazione delle sanzioni penali ed amministrative previste dalle vigenti leggi e regolamenti, la violazione della presente ordinanza comporta, nei minimi edittali stabiliti per le violazioni alle ordinanze comunali dall'art. 7 bis del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, l'applicazione a carico sia del consumatore che del venditore, di una sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 25,00 ad Euro 500,00 con facoltà per il trasgressore ai sensi dell'art. 16 della legge 24/11/1981, n. 689, del pagamento della somma in misura ridotta pari a € 50,00.

In caso reiterata violazione degli obblighi e divieti previsti nella presente ordinanza, ad opera dei titolari degli esercizi pubblici, sarà disposta la sospensione dell'attività per un periodo non inferiore a 3 giorni nel rispetto della vigente normativa di settore.

DISPONE

Che la presente ordinanza sia trasmessa alla Prefettura, alla Questura, ai Carabinieri e alla Polizia Locale.

Il presente provvedimento - rivolto ad un numero esteso di soggetti privati - sarà inoltre reso pubblico mediante pubblicazione all'Albo Pretorio e sul sito internet istituzionale del Comune e ne sarà data idonea diffusione tra gli operatori commerciali interessati.

Si avverte che, contro il presente provvedimento, può essere presentato ricorso:

- entro 60 giorni dalla notifica al competente Tribunale Amministrativo Regionale;
- entro 120 giorni dalla notifica al Presidente della Repubblica.

La Polizia Municipale e le altre Forze di Polizia sono incaricati della vigilanza per l'esecuzione del presente provvedimento.

Ales, li 19.07.2022

Il Sindaco
Francesco Mereu

firmato digitalmente ai sensi del Codice
dell'Amministrazione digitale e normativa connessa